

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

➤ Riferimenti normativi

Il presente Regolamento di Attuazione disciplina, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 447/95 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità di controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico generato da tutte le attività che, all'interno del territorio comunale di Faicchio, producono emissione rumorosa, compreso il traffico veicolare (compatibilmente con il d. lgs. 30.04.92 n, 285) e le attività temporanee.

CAPO I -Principi generali

Art. 1 - Zonizzazione acustica del territorio comunale

La tutela del territorio del comune di Faicchio (BN) da ogni forma di inquinamento che possa deteriorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso, rappresenta un fondamentale obiettivo dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il territorio comunale di Faicchio è stato suddiviso nelle seguenti classi acustiche, secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997:

CLASSE I - aree particolarmente protette:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.;

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;

CLASSE III - aree di tipo misto:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;

CLASSE IV - aree di intensa attività umana:

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con

presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;

CLASSE V - aree prevalentemente industriali:

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:

rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Alle varie classi acustiche sono stati attribuite le seguenti zone del territorio:

Classe I: Aree particolarmente protette

- La parte alta di monte Erbano;
- La parte alta di monte Acero;
- La zona cimiteriale di Faicchio, delimitata dal muro di cinta del cimitero;
- La zona cimiteriale di Massa, delimitata dal muro di cinta del cimitero;
- La zona prevista per l'insediamento scolastico.

Classe II: Aree ad uso prevalentemente residenziale

- La fascia pedemontana di monte Erbano;
- La fascia pedemontana di monte Acero;
- Il centro storico di Faicchio;
- Le zone del fiume Volturno;
- L'alveo del torrente Titerno, con una fascia di rispetto di circa 30 m;
- le fasce di rispetto necessarie ad evitare il contatto diretto tra zone classificate in classe I e zone classificate in classe II.

Classe III: Aree di tipo misto

- le zone urbane di Massa;
- le zone rurali di pianura, coltivate utilizzando macchine agricole;

- la strada provinciale Telese Terme – Piedimonte Matese, con la relativa fascia di rispetto di 30 m a partire dal ciglio;
- le fasce di rispetto necessarie ad evitare il contatto diretto tra zone classificate in classe II e zone classificate in classe IV.

Classe IV - aree ad intensa attività umana

- le zone attraversate dalla strada a scorrimento veloce SS 372 Telesina per i tratti non compresi in zone classificate con valori limite più elevati, con la relativa fascia di rispetto di 30 m a partire dal ciglio;
- le fasce di rispetto necessarie ad evitare il contatto diretto tra zone classificate in classe III e zone classificate in classe V.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

- la zona artigianale di Massa;
- la zona artigianale di località Selva;
- la zona industriale prevista nei pressi della SS 372 Telesina.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali:

Nessuna zona del territorio comunale è classificata in classe VI.

La zonizzazione acustica è riportata su cartografia in scala 1:5.000, con i criteri e la simbologia indicati dalla G.R. della Campania nelle *Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio*.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla già richiamata normativa generale che disciplina il settore ed al Piano Regolatore Generale.

Art. 2 – Limiti

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6,00-22,00) e per il periodo notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- *valore limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- *valore limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a) *valori limite assoluti*, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b) *valori limite differenziali*, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- c) *valori di attenzione*: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- d) *valori di qualità*: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Tali valori, espressi in decibel ponderazione A, sono riassunti nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso	Valori limite di emissione - dB(A) -		Valori limite assoluti di emissione - dB(A) -		Valori di attenzione Riferiti a 1 ora - dB(A) -		Valori di qualità - dB(A) -	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
CLASSE I	45	35	50	40	60	50	47	37
CLASSE II	50	40	55	45	65	55	52	42
CLASSE III	55	45	60	50	70	60	57	47
CLASSE IV	60	50	65	55	75	65	62	52
CLASSE V	65	55	70	60	80	70	67	57
CLASSE VI	65	65	70	70	80	80	70	70

Art. 3 - Zonizzazione acustica e strumentazione urbanistica

La Zonizzazione acustica costituisce un supporto per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Qualsiasi variante al PRG e o ai suoi strumenti attuativi deve essere improntata a principi dettati dalla legge 447/95 tesi a salvaguardare il territorio del comune di Faicchio dall'inquinamento acustico e deve essere adeguata alla zonizzazione acustica del territorio comunale e alle presenti norme.

Art. 4 - Aggiornamento del Piano di zonizzazione acustica

Allo scopo di migliorare il clima acustico del territorio comunale, e per adeguamento ad eventuali mutate esigenze, si prevede l'aggiornamento periodico del Piano di Zonizzazione Acustica.

Ordinariamente la zonizzazione acustica del territorio comunale viene revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PRG;
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Art. 5 – Monitoraggio delle emissioni rumorose

Allo scopo di confrontare i livelli massimi di rumore ed i valori di qualità attribuiti alle differenti zone acustiche, con i livelli di rumorosità effettivamente presenti, vanno effettuate misurazioni del clima acustico del territorio di Faicchio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998.

Il monitoraggio consente l'individuazione delle eventuali priorità degli interventi di bonifica, previsti nel piano di risanamento acustico di cui all'art. successivo, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e livelli previsti dalla zonizzazione acustica.

Art. 6 – Piano di risanamento acustico

In attuazione della citata Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (L. 447/95), la zonizzazione acustica persegue l'obiettivo del raggiungimento dei *valori di qualità* nell'emissione rumorosa all'interno del territorio comunale. Costituisce inoltre il riferimento per l'adozione del piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della stessa legge, secondo le modalità stabilite nel citato D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 (in particolare nell'art.6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata negli ambiti del territorio comunale e i limiti previsti dalle diverse classi acustiche in cui sono classificate le diverse zone del territorio comunale.

CAPO II -Norme di salvaguardia ambientale e disciplina delle attività rumorose

Art. 7 - Rispetto dei limiti dovuti alle attività rumorose e al traffico stradale

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97; fanno eccezione tutti quegli insediamenti per i quali sono stabiliti, con apposite norme, limitazioni diverse.

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore, compreso il rumore stradale, sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98.

Il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è demandato agli organi di polizia municipale.

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Art. 8 - Localizzazione di attività rumorose

Tutte le attività potenzialmente inquinanti dal punto di vista acustico devono essere attivate e gestite in modo da minimizzare la rumorosità immessa nell'ambiente esterno. Il loro insediamento non deve localizzarsi, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le attività produttive e artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree destinate a tali insediamenti. L'Amministrazione Comunale incentiva la delocalizzazione delle attività particolarmente rumorose esistenti sul territorio verso la zona degli insediamenti produttivi.

Le attività ad elevata emissione sonora che si svolgono in periodo notturno dovrebbero avvenire in edifici direzionali a bassa presenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni a parcheggio, non altamente utilizzati durante il periodo notturno.

Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore complessivo, derivante dall'emissione indiretta e da quella diretta, non dovrà superare il limite previsto dal piano di zonizzazione acustica.

L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale dovrebbe avvenire in edifici direzionali con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti elevate dotazioni al parcheggio non altamente utilizzate durante il periodo diurno.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività. Il rumore complessivo, derivante dall'emissione indiretta e da quella diretta, non dovrà superare il limite previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Le attività sportive particolarmente rumorose (piste motoristiche, poligoni di tiro ecc.) dovranno essere localizzate lontano dalle abitazioni residenziali anche di tipo rurale.

Art. 9 - Relazione di impatto acustico

Deve essere allegata la documentazione di impatto acustico, alla domanda di rilascio di concessione e/o autorizzazione, relativamente a qualsiasi intervento, compreso la variazione di destinazione d'uso, per le attività di:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;

- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D. Lgv 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 10 – Contenuti della relazione di impatto acustico

La documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

La documentazione dovrà di contenere almeno una relazione tecnica illustrativa e gli elaborati cartografici necessari.

Contenuti minimi della relazione tecnica illustrativa:

- 1) descrizione dell'attività;
- 2) descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito;
- 3) descrizione delle sorgenti di rumore;
- 4) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia;
- 5) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
- 6) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se l'attività è a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- 7) indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
- 8) indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, desunti da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- 9) indicazione dei livelli di rumore presunti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
- 10) valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio

differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei valori limite di rumore delle sorgenti sonore;

- 11) descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento (residenziale, produttivo, di servizio o altro) specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e compresa la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

Solo nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative si ritiene sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico, sostitutiva della documentazione stessa.

Art. 11 – Relazione di previsione del clima acustico

E' fatto obbligo di produrre una documentazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate nel precedente articolo.

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti, a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la documentazione di impatto acustico.

L'assenza della documentazione previsionale del clima acustico è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Art. 12 – Contenuti della relazione di previsione del clima acustico

La relazione di previsione del clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per la valutazione del clima acustico preesistente nella zona interessata all'intervento e tutti gli elementi necessari per la previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La relazione di previsione del clima acustico comprende:

- 1) rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- 2) valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- 3) descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutti le procedure di calcolo utilizzate devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

Nel caso di piani attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di modifica della zonizzazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.

I monitoraggi devono essere eseguiti ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c) indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d) caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.

Art. 13 – Verifiche dell'impatto acustico

Non appena una delle attività di cui agli articoli precedenti funziona a regime, e comunque non oltre i 90 giorni dall'inizio della stessa, devono essere effettuate prove di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico prodotto dall'attività stessa, secondo le metodologie e con i contenuti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla zonizzazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, è fatto obbligo di sospendere l'attività inquinante fino alla realizzazione di interventi di mitigazione del rumore tali da rientrare entro i limiti suddetti.

CAPO III -Disciplina delle attività rumorose e temporanee

Art. 14 – Definizione di attività rumorosa temporanea

Si definisce "attività rumorosa a carattere temporaneo" qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o che è legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti svolte nell'ambito di altri processi produttivi continuativi.

Rientrano tra le attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano bar, serate musicali e/o danzanti, diffusione musicale allorché non superano le 30 giornate all'anno ed hanno una frequenza massima di 2 volte la settimana.

Sono inoltre da considerare attività rumorose a carattere temporaneo le attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell'arco di un anno solare, eventualmente anche consecutive.

Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo le attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Sono attività rumorose a carattere temporaneo quelle svolte in cantieri edili, stradali e assimilabili che hanno una durata presunta non superiore a 30 giorni lavorativi, anche non consecutivi.

Art. 15 - Autorizzazione in deroga per le attività rumorose a carattere temporaneo

L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo in deroga ai valori limiti di cui all'art. 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.

La domanda di autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori sia non superiore 30 giorni lavorativi, o di attività nell'ambito di cantieri itineranti, si intende compresa nell'istanza di licenza edilizia.

Lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori superi i 30 giorni lavorativi segue le norme che regolano tutte le attività soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico.

La domanda di autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico si intende compresa nell'istanza di autorizzazione per spettacoli o intrattenimenti pubblici.

Art. 16 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili.

L'autorizzazione in deroga per lo svolgimento delle attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili la cui durata presunta dei lavori non superiore 30 giorni lavorativi o nell'ambito di cantieri itineranti viene rilasciata contestualmente alla licenza edilizia e contiene almeno le seguenti prescrizioni:

- le attrezzature e gli impianti devono essere impiegati attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per minimizzare l'immissione di rumore nell'ambiente;
- le sorgenti di rumore fisse (betoniere, compressori, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere ubicati in posizione schermata (anche con schermi provvisori, quali cumuli di materiale da costruzione o di risulta) rispetto ai recettori sensibili all'esterno del cantiere;
- è vietato apportare alle attrezzature modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore;
- nei limiti previsti dalle norme antinfortunistiche, gli avvisatori acustici sono sostituiti con avvisatori luminosi.

Art. 17 - Relazione o dichiarazione di impatto acustico da allegare all'istanza di licenza edilizia.

Nelle aree classificate in classe I, II e III della zonizzazione acustica del territorio comunale, l'uso non occasionale di attrezzature o macchine rumorose all'interno dei cantieri è subordinato al deposito di una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- descrizione delle macchine di cui si prevede l'impiego;
- localizzazione delle macchine all'interno del cantiere;
- tipo delle eventuali schermature utilizzate per limitare le emissioni rumorose;
- tempo medio giornaliero e numero di giornate di utilizzo previsto;
- valore di emissione di rumore delle singole sorgenti;
- valore previsto del livello equivalente di rumorosità in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

Art. 18 - Orario e limiti per le attività rumorose nei cantieri autorizzati in deroga

Le attività che comportano l'uso di attrezzature e/o macchine rumorose all'interno dei cantieri autorizzati in deroga, sono consentite nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale. Il sabato le attività possono essere svolte solo nelle ore antimeridiane.

Tutte le altre attività all'interno del cantiere sono consentite nel normale orario di lavoro.

Durante il periodo notturno non è consentito derogare ai limiti di rumorosità previsti dalla classe acustica cui appartiene la zona del cantiere.

Il livello equivalente in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità deve essere inferiore a 70 dB(A); il livello equivalente all'interno delle abitazioni e degli altri edifici utilizzati da persone e comunità, a finestre chiuse, deve essere inferiore a 60 dB(A). Nella relazione di impatto acustico devono essere indicate le eventuali misure adottate per far rientrare il livello equivalente nei valori suddetti.

Art. 19 – Lavori urgenti

I lavori a carattere di urgenza, necessari per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione, per ripristinare l'erogazione di servizi essenziali, e, più in generale, per risolvere situazioni di urgenza non rinviabili, possono essere eseguiti in deroga ai limiti di rumorosità, agli orari ed a tutti gli altri adempimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 20 - Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico

La licenza per manifestazioni all'aperto comprende l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità per le manifestazioni di durata non superiore a 10 giorni, anche non consecutivi.

Le manifestazioni all'aperto di durata superiore a 10 giorni sono soggette al rilascio della formale autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, subordinata alla presentazione di una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, contenente almeno:

- localizzazione e direzionalità di emissione delle sorgenti sonore;
- tipo delle eventuali schermature (anche naturali o fisse come muri perimetrali o altro) utilizzate per limitare le emissioni rumorose all'esterno dell'area in cui si svolge la manifestazione;
- metodologia di previsione e valore di previsto del livello equivalente di rumore in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità;

Tutte le eventuali ipotesi adottate e tutte le procedure di calcolo utilizzate nella relazione devono essere adeguatamente giustificate in modo da rendere chiaro il metodo di lavoro e facilmente controllabili i risultati ottenuti.

Sono vietate manifestazioni all'aperto, che producono rumorosità superiore a quella prevista dalla zonizzazione acustica, nelle zone ospedaliere e nelle zone scolastiche limitatamente all'orario di attività.

Art. 21 – Orario e limiti per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico

L'emissione di rumore in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale non possono protrarsi oltre le ore 24.00.

All'esterno dell'area delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico il livello equivalente in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità deve essere inferiore a 70 dB(A) e il livello equivalente all'interno delle abitazioni e degli altri edifici utilizzati da persone e comunità, a finestre chiuse, deve essere inferiore a 60 dB(A).

Nella relazione di impatto acustico devono essere indicate le eventuali misure adottate per far rientrare il livello equivalente nei valori suddetti.

Art. 22 – Altre attività rumorose a carattere temporaneo

Tutte le attività rumorose a carattere temporaneo diverse da quelle di cui agli articoli precedenti, qualora producano un livello equivalente di rumore superiore ai limiti previsti dalla classe di zonizzazione acustica in cui rientra l'area di svolgimento, sono subordinate all'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità. All'istanza per rilascio dell'autorizzazione deve essere allegata la relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95. L'esercizio è soggetto a prescrizioni specifiche da stabilire caso per caso in funzione del tipo di attività e della classe acustica in cui rientra la zona interessata alle emissioni rumorose dell'attività per cui si chiede la deroga.

Art. 23 - Prescrizioni per l'impiego temporaneo di attrezzature rumorose

L'utilizzo di sorgenti di rumore al di fuori di quanto contemplato negli articoli precedenti è consentito a condizione che, oltre a non provocare il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, non produca deterioramento del clima acustico del territorio comunale di Faicchio.

Di seguito sono riportate prescrizioni per l'impiego di alcune particolari sorgenti di rumore. Per quanto non esplicitamente indicato, si fa riferimento alla normativa in vigore.

Macchine da giardino:

fermo restando i limiti e le restrizioni stabilite dalla normativa specifica, attrezzature rumorose per lavori di giardinaggio possono essere utilizzate dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali con la limitazione al solo orario antimeridiano il sabato.

Le attrezzature per lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'emissione sonora ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica.

Altoparlanti da postazione fissa e su mezzi mobili:

l'impiego di altoparlanti da postazione fissa o montati su mezzi mobili, utilizzati con finalità diverse dalle manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico di cui agli articoli precedenti, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, a condizione che l'emissione sonora rientri nei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Sirene ed altri dispositivi acustici antifurto:

i dispositivi acustici antifurto devono limitare l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti.

Art. 24 - Sanzioni amministrative

Le violazioni alle presenti norme sono sanzionate all'art. 10 Legge n.447/95.